

Informazioni essenziali relative a pattuizioni parasociali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), e degli artt. 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("RE")

LV.EN. HOLDING S.R.L.

Ai sensi dell'art. 122 TUF e delle applicabili disposizioni del RE, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

a) Il 1° giugno 2016, Luigi Capello, nato a Roma, il 14 luglio 1960, Codice Fiscale CPLLGU60L14H501P, domiciliato in ROMA (RM), Via degli Spagnoli, n. 24 ("LC"), Myung Ja Kwon, nata a Kuwana (Giappone), il 15 novembre 1961, Codice Fiscale KWNMNG61S55Z219Y, domiciliata in ROMA (RM), Via degli Spagnoli, n. 24 ("MJK"), Giovanni Gazzola, nato a Roma, il 9 gennaio 1961, Codice Fiscale GZZGNN61A09H501E, domiciliato in Roma (RM), Via Francesco dall'Ongaro, n. 59 ("GG"), Meta Group S.r.l., con sede in Roma, Viale Umberto Tupini, n. 116, Codice Fiscale e Partita IVA 006468205V55, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA n. 1319015, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Luigi Amati ("Meta") (LC, MJK, GG e Meta, di seguito, collettivamente, indicati quali "**Soci Fondatori**"), Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A., con sede in Lussemburgo, Rue de l'Eau, n. 2, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo con R.C.S. n. B 9539, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* Dott. Massimo Flaminio Trinaldo Togna (nato a Milano, il 26 luglio 1954, Codice Fiscale TRBMSM54L26F205Y) e Dott. Umberto Trinaldo Togna (nato a Torino, il 24 settembre 1961, Codice Fiscale TRBMRT61P24L219I) ("COFI"), Valerio Caracciolo, nato a Roma, il 6 luglio 1958, Codice Fiscale CRCVLR58L06H501Z, residente in Roma (RM), Via Ovidio, n. 26, CAP 00193 ("VC"), Marco Stefano Caracciolo, nato a Roma, l'8 luglio 1955, Codice Fiscale CRCMCS55L08H501T, residente in Roma (RM), Via Della Sforzesca, n. 1, CAP 00185 ("MSC"), Giovanni Carrara, nato a Massa, il 16 luglio 1957, Codice Fiscale CRRGNN57L16F023U, residente in Milano (MI), Via Ausonio, n. 14, CAP 20123 ("GCA"), Giuseppe Colombo Fondrieschi, nato a Desenzano del Garda, il 25 luglio 1955, Codice Fiscale CLMNLG55L25D284P, residente in Milano (MI), Via Monte Di Pietà, n. 19, CAP 20121 ("GCF") e Davide Serafino Rimoldi, nato a Milano, il 3 settembre 1966, Codice Fiscale RMLDDDS66P03F205Q, residente in Milano, Viale Caldara, n. 30 ("DR") (COFI, VC, MSC, GCA, GCF e DR, di seguito, anche, collettivamente, i "**Primi Investitori**") hanno sottoscritto un contratto di investimento volto a regolare i termini e le condizioni dell'investimento dei Primi Investitori in **LV.EN. Holding S.r.l.** (con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29 H, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12209651004, numero REA RM-1357901 – "**LVEN**" o la "**Società**"), nonché a disciplinare i rapporti tra i soci di LVEN (il "**Patto 2016**").

b) In data 28 settembre 2016, DCI S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Roma, Via Nomentana, n. 445, Codice Fiscale e Partita IVA n. 13872971000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma REA n. 1479323 ("**DCI**"), ha aderito e sottoscritto il Patto 2016.

c) In data 24 gennaio 2017, Giuliana Collalto S.s., società di diritto italiano con sede legale in Treviso (TV), Via Fiumicelli, n. 3, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04646600264, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso REA n. 367071 ("**Collalto**"), ha aderito e sottoscritto il Patto 2016.

d) Il Patto 2016 prevedeva, tra l'altro, agli articoli da 3 a 9, previsioni aventi, a tutti gli effetti di legge, valore di patto parasociale e rilevanti ai sensi dell'art. 122, quinto comma, lettere b) e c) del TUF, in quanto volte a stabilizzare la compagine sociale di LVEN (le "**Pattuizioni Parasociali**").

e) In data 5 luglio 2019, LVEN e Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede legale in Palazzo Altieri – Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 Roma ("**Finnat**" o la "**Banca**"), hanno sottoscritto la "*Concessione di Prestito non ipotecario (c.d. Finanziamento chirografario)*" per effetto della quale è stato concesso a LVEN un finanziamento, sotto forma di finanziamento chirografario, di complessivi Euro 1.000.000,00 (un milione/00) (il "**Finanziamento**") valido fino al 31 maggio 2022 (la "**Scadenza del Finanziamento**"), con facoltà di proroga, a richiesta della Società, di ulteriori 2 (due) anni dalla Scadenza del Finanziamento e, quindi, sino al 31 maggio 2024 (la "**Scadenza Prorogata del Finanziamento**").

f) Il Finanziamento era finalizzato alla sottoscrizione da parte di LVEN dell'aumento di capitale, in forma scindibile e a pagamento, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del Codice Civile, per un ammontare massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 8.000.000,00 ("**Aumento di Capitale LVG**"), deliberato in data 18 aprile 2019 dall'assemblea dei soci di **LVenture Group S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 29, H-I, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 81020000022, Partita IVA n. 01932500026, numero R.E.A. RM-1356785, con capitale sociale deliberato di Euro 15.167.401,00, suddiviso in n. 53.657.885 azioni ordinarie senza valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale ("**LVG**"), le cui azioni (le "**Azioni LVenture**") sono negoziate sul mercato Euronext Milano organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

g) Con la stipula del Finanziamento, LVEN si è impegnata nei confronti di Finnat, tra l'altro, a: **(i)** sottoscrivere le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale LVG, per un valore pari ad almeno complessivi Euro 2.000.000,00 (due milioni/00), entro e non oltre il 31 ottobre 2019 e contestualmente a depositare le nuove azioni sottoscritte nell'ambito dell'Aumento di Capitale LVG sul *dossier* titoli n. 10/5/2888 intrattenuto presso Finnat (il "**Dossier**"); **(ii)** costituire un pegno a favore della Banca, di n. 5.084.746 Azioni LVenture, già di proprietà della Società (le "**Azioni in Pegno**"), per un valore minimo attuale di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), giacenti sul Dossier (il "**Pegno**" o la "**Garanzia**"); **(iii)** al fine di costituire il Pegno, trasferire le Azioni in Pegno dal Dossier al *dossier* vincolato n. 10/6/337 (il "**Dossier Vincolato**"); **(iv)** non cedere o trasferire o concedere in garanzia a terzi le Azioni LVenture presenti sul Dossier.

h) Ai fini del Pegno, qualora il valore delle Azioni in Pegno dovesse, per qualunque causa, subire una diminuzione, rispetto a quanto stabilito inizialmente, superiore al 20% (venti per cento) ossia sia divenuto inferiore ad Euro 2.400.000,00 (due milioni quattrocentomila/00), LVEN ha dato mandato alla Banca – *ex art.* 1723, comma secondo, del Codice Civile – di integrare automaticamente la Garanzia, costituendo in pegno – ora per allora – un numero di Azioni LVenture, presenti sul Dossier, di valore tale da integrare e/o integralmente ricostituire il valore iniziale del Pegno stesso fino a concorrenza di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), trasferendo Azioni LVenture dal Dossier al Dossier Vincolato.

i) Sempre per le finalità di cui al Finanziamento, i Soci Fondatori si sono impegnati a non cedere, fino alla Scadenza del Finanziamento o fino alla Scadenza Prorogata del Finanziamento e, comunque, fino al suo integrale rimborso, le loro rispettive quote in LVEN (il "**Lock-Up Soci Obbligati**"). Qualora le quote in LVEN dei Soci Fondatori dovessero subire modifiche, i Soci Fondatori stessi si sono impegnati a mantenere una partecipazione complessiva in LVEN non inferiore al 70% del capitale della Società.

j) Sempre per le finalità di cui al Finanziamento, LVEN si è impegnata a mantenere una quota di partecipazione in LVG pari ad almeno il 30% del suo capitale sociale, salvo diminuzione determinata per effetto dell'eventuale recesso da quest'ultima dei soli Soci di LVEN diversi dai Soci Fondatori.

k) Con *addendum* in data 10 luglio 2019 (l' "**Addendum 2019**"), i Soci LVEN hanno convenuto di integrare il Patto 2016 con gli artt. 10, 11, 12 e 13, al fine recepire taluni impegni assunti con riferimento al Finanziamento (di seguito, collettivamente, le "**Nuove Previsioni Parasociali LVEN 2019**").

l) Con comunicazione dell'11 luglio 2019, la Banca e LVEN hanno altresì inteso precisare la portata di talune previsioni del Finanziamento ed, in particolare, quelle afferenti le limitazioni al trasferimento delle Azioni LVenture presenti sul Dossier (le "**Precisazioni**").

m) Le Precisazioni sono state inserite, quindi, il 12 luglio 2019 all'interno dell'Addendum 2019 per effetto dell'intervenuta sottoscrizione, in pari data, da parte di tutti i soci di LVEN di una lettera integrativa. Con detta lettera integrativa i soci di LVEN hanno, per l'effetto, meglio precisato talune delle Nuove Previsioni Parasociali LVEN 2019.

n) Il 1° agosto 2019, l'Assemblea di LVEN ha deliberato un ulteriore aumento di capitale a pagamento, in forma scindibile, in due *tranche*, sino a massimi Euro 3.692.304,92 (tremilioneiscentonovantaduemilatrecentoquattro/92), da eseguirsi entro il 31 dicembre 2019, da offrire ai soci di LVEN nonché a terzi (l' "**Aumento di Capitale 2019**") sottoscritto dai soci per complessivi Euro

1.100.000,00 (unmilionecentomila/00).

o) In data 4 settembre 2019, Marra S.r.l., con sede legale in Bologna, via Castiglione n. 156/3, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03176031205 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna REA n. BO-498082 (“**Marra**”), PS Investments & management S.r.l., con sede legale in Frosinone (FR) via Fosse Ardeatine n. 8, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02951260609 iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone REA n. FR-189541 (“**PS**”), AG Investments & services S.r.l., con sede legale in Frosinone (FR) via per Casamari n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02950000600, iscritta al Registro delle Imprese di Frosinone REA n. FR-189424 (“**AG**”), hanno sottoscritto una quota parte dell’Aumento di Capitale 2019. Contestualmente alle predette sottoscrizioni, Marra, PS e AG hanno integralmente aderito alle Pattuizioni Parasociali e alle Nuove Previsioni Parasociali LVEN 2019.

(di seguito, i Primi Investitori, DCI, Collalto, Marra, PS e AG indicati, collettivamente come “**Investitori**” e, singolarmente, come “**Investitore**”).

(i Soci Fondatori e gli Investitori di seguito, collettivamente, i “**Soci**” o “**Parti**” e, individualmente, il “**Socio**” o “**Parte**”).

p) in data 31 luglio 2020 i Soci hanno sottoscritto un ulteriore *addendum* al Patto 2016, volto a estendere un termine ivi previsto (l’“**Addendum 2020**”);

q) in data 30 maggio 2022 le Parti hanno convenuto di sciogliere il Patto 2016, prima della sua naturale scadenza prevista per il 1° giugno 2022 e, in pari data, i Soci hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale ai sensi dell’art. 122 TUF (il “**Patto 2022**”) utile a disciplinare il rapporto tra Soci in continuità con il Patto 2016, come modificato e integrato dall’Addendum 2019 e dall’Addendum 2020.

Di seguito, si forniscono le informazioni essenziali relative alle previsioni contenute nel Patto 2022.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto 2022

Il Patto 2022 riguarda (i) le quote di LVEN (le “**Quote**”), società controllata, ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, n. 1, del Codice Civile da LC, il quale detiene il 50,68% (cinquanta/sessantotto per cento) del capitale sociale, e controllante - ai sensi dell’art. 93 TUF e dell’art. 2359, 1° comma, n. 2, del Codice Civile - LVG, essendo titolare di n. 15.018.168 Azioni LVenture, pari al 27,99% del capitale sociale e al 29,73% dei diritti di voto di LVG, e (ii) le Azioni LVenture.

3. Tipologia di pattuizioni parasociali

Il Patto 2022 contiene pattuizioni che pongono limiti al trasferimento delle Quote di LVEN e delle Azioni LVenture ai sensi dell’art. 122, quinto comma, lett. b) del TUF, nonché pattuizioni che prevedono l’acquisto delle Quote di LVEN ai sensi dell’art. 122, quinto comma, lett. c) del TUF (le “**Previsioni Parasociali 2022**”). Si precisa che il Patto 2022 non ha ad oggetto la *governance* di LVG.

4. Partecipazioni oggetto delle Previsioni Parasociali 2022

Le Previsioni Parasociali 2022 hanno ad oggetto le Quote dei Soci in LVEN e le Azioni LVenture detenute da LVEN.

5. Soggetti aderenti alle Previsioni Parasociali 2022

I soggetti aderenti alle Previsioni Parasociali 2022 corrispondono alla totalità dei partecipanti al capitale sociale di LVEN, suddiviso come di seguito rappresentato:

Socio	% sul totale delle quote di LVEN / % sul totale dei diritti di voto di LVEN
LUIGI CAPELLO	50,68% / 50,68%
MYUNG JA KWON	12,18% / 12,18%
GIOVANNI GAZZOLA	7,23% / 7,23%
META GROUP S.R.L.	0,81% / 0,81%
COMPAGNIE DE L'OCCIDENT POUR LA FINANCE ET	4,30% / 4,30%

L'INDUSTRIE S.A.	
VALERIO CARACCILO	3,45% / 3,45%
MARCO STEFANO CARACCILO	2,59% / 2,59%
GIOVANNI CARRARA	2,59% / 2,59%
GIUSEPPE COLOMBO FONDRIESCHI	2,59% / 2,59%
DAVIDE RIMOLDI	1,21% / 1,21%
DCI S.R.L.	5,12% / 5,12%
GIULIANA COLLALTO S.S.	1,68% / 1,68%
AG INVESTMENTS & SERVICES S.R.L.	1,86% / 1,86%
PS INVESTMENTS & MANAGEMENT S.R.L.	1,86% / 1,86%
MARRA S.R.L.	1,86% / 1,86%
TOTALE	100% / 100%

6. Contenuto delle Previsioni Parasociali 2022

Previsioni inerenti il trasferimento delle Quote di LVEN

i) Prelazione e Gradimento

In caso di trasferimento a terzi, in tutto o in parte, delle Quote di LVEN, i Soci avranno la facoltà di esercitare il diritto di prelazione, secondo i termini e alle condizioni di cui all'art. 7 dello statuto sociale di LVEN (la "**Prelazione**").

Fermo restando quanto previsto dal punto (ii) che segue (Diritto Drag Along), qualora non sia stata esercitata la Prelazione, per il trasferimento delle Quote è richiesto il motivato gradimento dell'Assemblea dei Soci, che potrà essere negato solo con il voto della maggioranza del capitale sociale, non computandosi nel *quorum* la Quota del Socio venditore (il "**Gradimento**"). Ai fini dell'espressione del Gradimento, il Socio venditore dovrà comunicare alla Società le generalità dell'acquirente e gli altri termini e condizioni della cessione.

Nell'ipotesi in cui sia negato il Gradimento, il Socio venditore ha diritto a ottenere il rimborso della propria Quota nei termini e modi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile. In caso di rimborso della Quota da parte della Società, si accrescono proporzionalmente le partecipazioni degli altri Soci.

ii) Diritto Drag Along

In deroga alla Prelazione e al Gradimento, qualora LC, Socio di maggioranza, intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria Quota ad un terzo cessionario, avrà il diritto di offrire in vendita al terzo cessionario anche le quote degli altri Soci, ai medesimi termini e condizioni offerti dal terzo cessionario per l'acquisto della propria Quota (l'**"Offerta Drag"**).

Il Diritto Drag Along potrà essere esercitato da LC a condizione che l'Offerta Drag:

- i. assuma una valorizzazione del prezzo delle Azioni LVenture pari almeno ad Euro 1,20 (uno virgola venti centesimi) per azione;
- ii. riguardi almeno l'acquisto del 51% del capitale sociale di LVEN.

LC provvederà a comunicare agli altri Soci i termini e le condizioni dell'Offerta Drag, entro e non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.

Ricevuta la comunicazione da LC, gli altri Soci avranno l'obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la cessione della loro rispettiva Quota al terzo cessionario, secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta Drag.

iii) Diritto Tag Along

Fermo restando quanto previsto dal Diritto Drag Along, e in deroga alla Prelazione e al Gradimento,

qualora LC intenda vendere una Quota superiore al 10% del capitale sociale di LVEN (la “**Quota in Vendita**”), ciascun Socio di minoranza avrà il diritto di vendere la sua rispettiva Quota, in percentuale equivalente, in proporzione, alla percentuale della Quota in Vendita rispetto al totale della Quota di titolarità LC (“**Diritto Tag Along**”). A tale fine, LC dovrà dare comunicazione della predetta intenzione agli altri Soci e all’organo amministrativo di LVEN.

Nel caso in cui venga perfezionato l’accordo tra LC e l’acquirente, quale condizione sospensiva dell’efficacia di tale accordo, LC stesso dovrà far sì che l’acquirente presenti agli altri Soci che hanno esercitato il Diritto Tag Along un’offerta d’acquisto delle loro Quote alle medesime condizioni offerte dall’acquirente a LC (l’“**Offerta Tag**”).

LC non potrà trasferire la Quota in Vendita all’acquirente ove quest’ultimo non accetti di acquistare le Quote dei Soci che abbiano esercitato il Diritto Tag Along.

In violazione di quanto sopra, il trasferimento delle partecipazioni da LC all’acquirente si intenderà inefficace nei confronti della Società, che dovrà rifiutare l’iscrizione al libro dei soci dell’acquirente, e, al contempo, l’acquirente non sarà legittimato all’esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

iv) Diritti di Exit degli Investitori

A far data dal 1° settembre 2023 e sino al 31 ottobre 2023 (il “**Primo Periodo di Esercizio**”) nonché a far data dal 1° giugno 2024 e sino al 31 luglio 2024 (il “**Secondo Periodo di Esercizio**”), ciascuno degli Investitori (l’“**Investitore Cedente**”) avrà il diritto di incaricare LC per la ricerca di un terzo cessionario interessato ad acquistare tutta la propria Quota (il “**Diritto di Exit**”).

L’esercizio del Diritto di Exit dovrà essere comunicato dall’Investitore Cedente agli altri Soci rispettivamente entro lo scadere del Primo Periodo di Esercizio o, entro lo scadere del Secondo Periodo di Esercizio. Nei tre (3) mesi successivi allo scadere del Primo Periodo di Esercizio o del Secondo Periodo di Esercizio (il “**Periodo di Exit**”), LC si adopererà, anche avvalendosi di terzi all’uopo incaricati, per procurare l’acquisto della Quota dell’Investitore Cedente (o degli Investitori Cedenti) ad un prezzo non inferiore al *fair market value* determinato di comune accordo tra l’Investitore Cedente (o gli Investitori Cedenti) e LC. In alternativa, LC potrà provvedere direttamente all’acquisto delle Quote dell’Investitore Cedente (o degli Investitori Cedenti) sempre ad un prezzo pari al *fair market value*.

Nel caso in cui LC non abbia individuato un terzo cessionario e non abbia dichiarato di provvedere direttamente all’acquisto, l’Investitore Cedente potrà chiedere di recedere dalla Società inviando apposita comunicazione, fermo restando che in tal caso la liquidazione della Quota (il cui valore di rimborso sarà calcolato sulla base del *fair market value* come sopra inteso indipendentemente da quanto previsto all’art. 2473, comma 3, del Codice Civile) deve essere effettuata mediante l’utilizzo di riserve disponibili o, in mancanza, mediante riduzione del capitale sociale, in alternativa alla liquidazione, i Soci diversi dall’Investitore Cedente si impegnano a deliberare lo scioglimento della Società, procedendo con l’assegnazione diretta ai Soci degli *asset* della Società.

Fermo il Diritto di Drag Along e di Tag Along, qualora LC riceva un’offerta da parte di un soggetto terzo, volta ad acquistare la Quota di uno o più Investitori, LC dovrà inviare agli Investitori una comunicazione che indichi l’offerta del terzo. Ciascun Investitore potrà comunicare, entro quindici (15) giorni, a LC l’interesse a cedere la propria quota ai termini indicati nell’offerta.

v) Lock-up Soci Obbligati e Ripristino della Quota Soci Obbligati

I Soci Fondatori, si impegnano fino alla Scadenza Prorogata del Finanziamento, e comunque sino all’integrale rimborso del Finanziamento (il “**Termine Ultimo**”), a non alienare, trasferire o apporre vincoli, sulle loro rispettive Quote in LVEN senza il preventivo consenso della Banca. Ciò al fine del corretto adempimento del Lock-Up Soci Obbligati.

L’alienazione, il trasferimento e l’apposizione di vincoli possono essere richiesti alla Banca solo qualora i frutti siano destinati al rimborso anticipato parziale o totale del Finanziamento.

Obblighi dei Soci riconnessi al Finanziamento

I Soci, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a far sì che l'organo gestorio della Società provveda, qualora il valore delle Azioni LVenture sottoposte a Pegno dovesse, per qualunque causa, subire una diminuzione, rispetto a quanto stabilito inizialmente, superiore al 20% (venti percento) ossia divenisse inferiore ad Euro 2.400.000,00 (due milioni quattrocentomila/00), a dare mandato alla Banca – ex art. 1723, comma 2, del Codice Civile – di integrare automaticamente la Garanzia, costituendo in pegno – ora per allora – un numero di Azioni LVenture, presenti sul Dossier, di valore tale da integrare e/o integralmente ricostituire il valore iniziale del Pegno stesso fino a concorrenza di Euro 3.000.000,00 (tre milioni), trasferendo Azioni LVenture, dal Dossier sul Dossier Vincolato.

Obblighi di LC connessi al Finanziamento

Ai fini del corretto adempimento del Finanziamento, sino al Termine Ultimo, LC si impegna a (i) mantenere il capitale sociale ed il patrimonio netto della Società, anche a seguito di perdite, ad un valore non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola/00), ricapitalizzando la Società mediante l'immissione dei mezzi propri necessari; (ii) a finanziare LVEN facendo in modo che la stessa sia in grado di far fronte, per tutta la durata del Finanziamento, al rispetto degli impegni finanziari previsti dal Finanziamento, mediante versamenti su un conto corrente vincolato.

Obblighi afferenti le Azioni LVenture

I Soci si impegnano, sino al Termine Ultimo, a far sì che l'organo gestorio della Società si astenga dal compiere qualsivoglia atto avente quale conseguenza, tanto diretta, quanto indiretta, la cessione, il trasferimento, la concessione in garanzia a terzi o l'apposizione di gravami, vincolo o impegni sulle Azioni LVenture presenti sul Dossier, salvo il caso in cui tali Azioni LVenture possedute siano diminuite per effetto dell'esercizio del Recesso (come infra definito) da parte dei Soci diversi dai Soci Fondatori LC, MJK e GG.

In parziale deroga a quanto precede, i Soci sin d'ora autorizzano l'organo gestorio della Società ad assegnare le predette Azioni LVenture presenti sul Dossier in favore dei Soci diversi dai Soci Fondatori LC, MJK e GG (i “**Soci di Minoranza LV.EN.**”) alla sola condizione che dette assegnazioni avvengano per il solo caso di, ed ai fini del, esercizio da parte dei Soci di Minoranza LV.EN. del diritto di recesso ad essi spettante ai sensi dell'art. 2473, del Codice Civile (il “**Recesso**”).

Salvo l'esercizio del Recesso da parte dei Soci diversi dai Soci Fondatori, l'alienazione, il trasferimento e l'apposizione di vincoli possono essere richiesti alla Banca solo qualora i frutti siano destinati al rimborso anticipato parziale o totale del Finanziamento.

7. Durata del Patto 2022

Le previsioni parasociali del Patto 2022 rimarranno in vigore per un periodo di tre (3) anni a partire dal 30 maggio 2022 (la “**Scadenza**”).

8. Ulteriori Pattuizioni

Il Patto 2022 è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Patto 2022 saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma, con espressa esclusione di eventuali fori alternativi o concorrenti.

Il Patto 2022 non è trasferibile in ragione del forte *intuitus personae* ad esso sottostante.

Il Patto 2022 non prevede l'istituzione di alcun organo.

9. Deposito del Patto 2022 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese

Il Patto 2022 è stato depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma in data 1° giugno 2022 al n. RI/PRA/2022/205216.

10. Sito Internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131 del RE, sul sito Internet di LVG, www.lventuregroup.com, in data 2 giugno 2022

La presente comunicazione è effettuata congiuntamente da Luigi Capello, Myung Ja Kwon, Giovanni Gazzola, Meta Group S.r.l., Compagnie de l'Occident pour la Finance et l'Industrie S.A., Valerio Caracciolo, Marco Stefano Caracciolo, Giovanni Carrara, Giuseppe Colombo Fondrieschi, Davide Rimoldi, DCI S.r.l., Giuliana Collalto Ss, Marra S.r.l., PS Investments & management S.r.l. e AG Investments & services S.r.l.

Roma, 2 giugno 2022